

## RISOLUZIONE N. 54/E



Divisione Servizi

*Direzione Centrale Servizi  
Istituzionali e di Riscossione*

*Roma, 7 ottobre 2025*

**OGGETTO: Istituzione del codice tributo per l'utilizzo, tramite modello F24, del credito d'imposta per la partecipazione a corsi di formazione attinenti alla gestione dell'azienda agricola di cui all'articolo 6, comma 1, della legge 15 marzo 2024, n. 36**

L'articolo 6, comma 1, della legge 15 marzo 2024, n. 36, prevede la concessione, alle condizioni ivi indicate, di un contributo, sotto forma di credito d'imposta, a favore degli imprenditori agricoli di età superiore a diciotto e inferiore a quarantuno anni compiuti, che hanno iniziato l'attività a decorrere dal 1° gennaio 2021, per le spese sostenute per la partecipazione a corsi di formazione attinenti alla gestione dell'azienda agricola.

Il medesimo comma 1 dell'articolo 6 della legge n. 36 del 2024 dispone, tra l'altro, che il credito d'imposta è usufruito esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro il secondo periodo di imposta successivo a quello in cui la spesa è stata sostenuta.

Con il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 1°

aprile 2025, sono state stabilite le disposizioni attuative del predetto credito d’imposta.

Con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 24 luglio 2025 è stato approvato il modello di comunicazione per l’utilizzo del credito d’imposta ed è stato definito il relativo contenuto e le modalità di trasmissione.

Con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 3 ottobre 2025 è stata resa nota la percentuale del credito di imposta effettivamente fruibile da ciascun beneficiario per le spese in argomento.

Ciascun beneficiario può visualizzare l’ammontare dell’agevolazione fruibile in compensazione tramite il proprio cassetto fiscale, accessibile dall’area riservata del sito *internet* dell’Agenzia delle entrate.

Tanto premesso, per consentire l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta di cui trattasi, tramite modello F24 da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, è istituito il seguente codice tributo:

- “**7040**” denominato **“Credito d’imposta per la partecipazione a corsi di formazione attinenti alla gestione dell’azienda agricola - articolo 6, comma 1, della legge 15 marzo 2024, n. 36”**.

In sede di compilazione del modello F24, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione “*Erario*”, nella colonna “*importi a credito compensati*”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “*importi a debito versati*”. Nel campo “*anno di riferimento*” è indicato l’anno di sostenimento dei costi, nel formato “*AAAA*”.

L’Agenzia delle entrate, in fase di elaborazione dei modelli F24 presentati dai contribuenti, verifica che l’importo del credito utilizzato in compensazione non risulti superiore all’ammontare massimo fruibile sulla base dei dati risultanti dalle

comunicazioni inviate all’Agenzia delle entrate e della percentuale comunicata con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia, pena lo scarto del modello F24.

IL DIRETTORE CENTRALE

*Firmato digitalmente*